



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di Arielli (CH), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle Linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”*;

vista la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l’anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021 n. 2;

vista l’ordinanza dell’11 ottobre 2021, n. 41/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario sul rendiconto 2019, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te il 22 febbraio 2021 (prot. n. 1282) e la relazione dell’Organo di revisione del Comune di Arielli (1141 abitanti).

L’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l’adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all’andamento dei residui e all’esposizione debitoria.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, in via preliminare, si ricorda che l'esame dei rendiconti 2015/2018 si è concluso, da parte di questa Sezione di controllo, con la deliberazione n. 80/2020/PRSE dell'11 maggio 2020, la quale ha disposto, in particolare, *"che l'Ente effettui una corretta contabilizzazione e riscossione delle somme relative alla TARI e continui ad adottare, anche per i successivi esercizi, misure idonee ad assicurare il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica"*.

Essendo la predetta deliberazione successiva all'approvazione del rendiconto all'odierno esame, la Sezione si riserva di valutare le misure correttive adottate dall'Ente in sede di esame del rendiconto 2020.

2.1 Ciò posto, relativamente ai principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria 2019 si osserva che il Consiglio ha approvato il rendiconto con delibera n. 16 del 25 giugno 2020, dunque, entro i termini fissati dal legislatore, tenuto conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27).

3. Il Comune chiude l'annualità in esame con un risultato di amministrazione positivo pari a euro 41.675,67, in aumento (78%) rispetto all'esercizio precedente (euro 9.161,67).

	2018	2019
Risultato di amministrazione	9.161,67	41.675,67
Accantonamenti	-166,73	-101,15
Vincoli	0,00	0,00
parte destinata agli investimenti	0,00	-3.025,83
Risultato di amministrazione parte disponibile	8.994,94	38.548,69

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Al netto delle somme accantonate (euro 101,15) e delle somme destinate agli investimenti (euro 3.025,83), l'Ente consegue un saldo finale positivo pari a euro 38.54,69 ("Parte disponibile"); non si rilevano somme vincolate.

Il totale delle somme accantonate, pari a euro 101,15, coincide con l'importo del FCDE calcolato, così come attestato nella relazione dal revisore, con il metodo ordinario facendo riferimento esclusivamente ai residui di parte corrente presenti nel titolo III (euro 130.528,50).

Pur prendendo atto dell'attuale dinamica dell'andamento della riscossione, influenzata peraltro, come sopra ricordato, dal mantenimento, non più conforme ai principi della nuova contabilità armonizzata, del criterio di cassa per la contabilizzazione di alcune entrate, in chiave prospettica, la Sezione, ribadisce l'importanza del fondo crediti di dubbia esigibilità, che è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza della loro integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, che il Fondo trovi un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Si sottolinea, inoltre, che, sulla base del principio di cui al paragrafo 3.3 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, qualora l'Ente non consideri di dubbia e difficile esazione alcune entrate e non provveda al conseguente accantonamento, è necessario darne adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio di previsione al fine di motivare la scelta compiuta e di garantirne l'aderenza alle regole di prudenza contabile.

Il rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'ente deriva, infatti, dall'iscrizione fra i residui attivi di importi consistenti che contribuiscono alla realizzazione dell'avanzo di amministrazione teoricamente disponibile, senza un adeguato accantonamento prudenziale connesso all'eventualità di un mancato incasso dei crediti.

Non si rilevano, inoltre, in relazione alle componenti che concorrono a determinare il risultato di amministrazione, somme vincolate.

Si richiamano, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art. 187, comma 3 ter del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo il quale *"costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse".

Si invita, pertanto, l'Ente ad una puntuale verifica delle condizioni sopra richiamate, provvedendo all'eventuale corretta valorizzazione dei predetti vincoli.

Tutto ciò posto, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

4. In merito alla verifica degli equilibri, per quanto concerne l'esercizio 2019, il decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori, W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n.

145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto, che per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, viene rappresentata nella tabella che segue.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	22.217,69	3.025,83	25.243,52
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	12.825,33	0	12.825,33
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0	0	0
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	9.392,36	3.025,83	12.418,19
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-12.890,91	0	-12.890,91
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	22.283,27	3.025,83	25.309,10

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

L'equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti in sede di rendiconto. Si ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali.

5. In merito alla gestione della liquidità, si rileva che l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. La situazione del fondo di cassa è la seguente:

	2017	2018	2019
Fondo di cassa	495.308,43	552.979,80	397.414,12
Di cui fondi vincolati	112.328,20	177.589,85	1.377,83

Fondo di cassa - dati ConTe

Rispetto all'andamento degli anni precedenti (2017/2018) si evidenzia nell'esercizio in analisi, un decremento della disponibilità di cassa che passa da euro 552.979,80 nel 2018 a euro 397.414,12 nel 2019. Il Revisore nella relazione dichiara che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata che risulta pari al 31 dicembre 2019 a euro 1.377,83. L'Ente presenta, al 31 dicembre 2019, uno stock di residui attivi sul titolo primo pari a euro 3.738,40 e sul titolo terzo pari a euro 130.528,55 con una quota di riscossione del titolo primo pari al 99 per cento e, del titolo terzo, pari al 96 per cento.

6. In merito al rispetto della disciplina relativa alla tempestività dei pagamenti, il Revisore, nella

propria relazione, sottolinea che nell'esercizio considerato sono state adottate le misure organizzative per garantire il puntuale pagamento delle somme. Questa Sezione evidenzia che il Comune, ha regolarmente pubblicato il valore dell'indice relativo, che risulta pari a 11 giorni, sul proprio sito, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

In merito all'ammontare dei debiti presenti al 31 dicembre 2019, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 33 del 2013, nulla invece viene indicato nella stessa sezione. Si sollecita l'Ente al rispetto della normativa vigente ricordando come la violazione degli obblighi di trasparenza possa esporre il dirigente a responsabilità disciplinare e contabile secondo il disposto dell'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

7. In merito alle spese di rappresentanza risulta regolarmente trasmesso a questa Sezione il prospetto relativo all'esercizio 2019.

L'Ente, con delibera di Consiglio comunale del 6 ottobre 2020 n. 17, ha provveduto, altresì, all'approvazione del regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000, come richiesto anche da questa Sezione, alla quale è stato trasmesso in data 20 ottobre 2020 prot. n. 4676.

8. Per quanto concerne, infine, i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (*Testo unico delle società partecipate*), il Consiglio, con delibera n. 25 del 21 dicembre 2020, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ECO.LAN. SPA	DIRETTA	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani	0,79
I.S.I. srl in Liquidazione	DIRETTA	Acquisizione, costruzione, gestione di immobili con particolare riferimento al settore del servizio idrico integrato	1,20
S.A.S.I. SPA	DIRETTA	Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 6	1,20

Anche per il 2019 l'Ente non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e conferma quanto previsto nell'atto di approvazione della revisione straordinaria. Questa Sezione ha verificato attraverso il sistema Telemaco (Registro online delle imprese e alle Camere di commercio), che la procedura di liquidazione della società I.S.I. srl, iniziata il 23 gennaio 2015 si è definitivamente conclusa il 30 luglio 2021 con la cancellazione dal registro delle imprese.

Si ricorda, infine, che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un adempimento per l'Ente, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

P.Q.M.

ACCERTA

le criticità ed irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Arielli (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021.

L'Estensore

f.to digitalmente Giovanni GUIDA

Il Presidente

f.to digitalmente Stefano SIRAGUSA

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA